

ORIGINALE ☒

COPIA ☐

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 1385 del 30/06/2022

PUBBLICAZIONE

Dichiarazione di conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Premesso che il Regolamento UE 2016/679 e il D.l.vo 196/2003 e ss.mm.ii. contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", il Proponente la presente deliberazione dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge.

UOC Assistenza Giuridico Legale
Avv. Mariarosario Di Trolio



OGGETTO: Adozione nuovo Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento della UOC Assistenza Giuridico Legale e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati

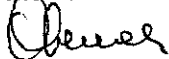
ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno:

- 1 LUG. 2022 - 1 LUG. 2022

ai sensi dell'art.124 c.1 D.L.vo 267/2000, per giorni 15

Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine



DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

il presente atto trova copertura sul/i conto/i economico/i :

- n. del Bilancio (anno)
- n. del Bilancio (anno)
- n. del Bilancio (anno)

In presenza di fattura di importo superiore a € 5.000,00, prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento l'UOC Contabilità Generale effettuerà il controllo tramite l'Agenzia delle Entrate.

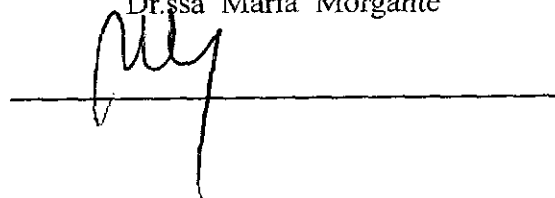
Il Direttore U.O.C Contabilità Generale



Il presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Morgante



PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Adozione nuovo Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento della UOC Assistenza Giuridico Legale e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati

L'avv. Mariarosaria Di Trollo, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale

PREMESSO

• CHE LA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 247 RECANTE “*NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE*”, RECEPENDO GLI APPRODI GIURISPRUDENZIALI DEL Giudice delle leggi di legittimità ed amministrativo e contabile, oltre che le istanze del Consiglio Nazionale dell'Avvocatura e dell'U.N.A.E.P. - unione sindacale degli Avvocati Enti Pubblici, ha inteso ridisegnare una disciplina organica della classe forense, riconoscendone, da un lato, il ruolo sociale e la funzione di servizio pubblico, e dall'altro, la professionalità, l'indipendenza e la dignità;

CONSIDERATO

• che il D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 nr. 114 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, nel riformare aspetti fondamentali della Pubblica Amministrazione ha tra l'altro rivisitato le avvocature pubbliche recependo le evoluzioni giurisprudenziali formatesi in materia in ambito civilistico, amministrativo e contabile;

• che il D.M. Giustizia del 20.07.2012 nr. 140 e successivamente il D.M. 14.03.2014 nr. 55 hanno introdotto i nuovi criteri di liquidazione delle competenze legali distinguendole in base all'Autorità Giudiziaria, al valore del giudizio, alla sua complessità tecnica ed all'interesse della parte rappresentata, introducendo criteri incentivanti in caso di composizione della lite;

DATO ATTO

a tal riguardo che l'art. 45, co 1 lett. H) e l'art. 66, co. 1 lett.H) del vigente CCNL PTA dell'Area Funzioni Locali 2016/2018 hanno demandato alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014 nonché delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III.

RILEVATO

• che con nota prot. 0033718 del 07.06.2022 è stata inoltrata alle associazioni sindacali di categoria proposta di regolamento per l'organizzazione e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati;

• che con successiva nota email del 23 giugno 2022 è stata inoltrata alla Direzione Amministrativa ulteriore proposta di regolamento integrata da modifiche formali;

• che tale proposta è stata discussa in sede di commissione decentrata del 23 giugno 2022 e condivisa dalle associazioni di categoria, giusta verbale di pari data, trasmesso giusta nota prot. 7976/DG del 29.06.2022, acquisita al prot. 5233/AGL di pari data;

DATO ATTO

che tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale;

DICHIARATA

la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

DICHIARATA

l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012.

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto dirigente

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

di prendere atto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore della UOC Assistenza Giuridico Legale e sulla scorta e in conformità della stessa:

• di procedere all'approvazione del Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento della UOC Assistenza Giuridico Legale e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati, così come condiviso in sede di contrattazione decentrata in data 23 giugno 2022, che costituisce parte integrante della presente;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla U.O.C. Assistenza Giuridico Legale della ASL di Avellino per i successivi provvedimenti e per quanto di competenza;
- di dare immediata esecutività al presente atto.

I Dirigenti

Avv. Mariagiusepy Guarente

Avv. Marco Mariano

U.O.C. Assistenza Giuridico Legale

Il Direttore

avv. Mariarosaria Di Trolio

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, Dott.ssa Maria Morgante, nominato con D.G.R.C. n. 368 del 06/08/2019 e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 110 del 08/08/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Capone e dal Direttore Sanitario Dott.ssa Elvira Bianco, ha adottato la seguente delibera:

VISTA

la suesposta proposta del Direttore dell'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale avente ad Oggetto: Adozione nuovo Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento della UOC Assistenza Giuridico Legale e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati.

PRESO ATTO

- dell'espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa resa dal Direttore dell'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale, a seguito della istruttoria dallo stesso effettuata e come dallo stesso attestato ed articolato;
- di tutto quanto riportato nella proposta di delibera;
- che il presente atto non comporta impegno di spesa.

RITENUTO

di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore dell'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale e sulla scorta ed in conformità della stessa;

Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Capone

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Elvira Bianco

DELIBERA

di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore dell'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale e sulla scorta ed in conformità della stessa:

- di procedere all'approvazione del Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento della UOC Assistenza Giuridico Legale e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati, così come condiviso in sede di contrattazione decentrata in data 23 giugno 2022, che costituisce parte integrante della presente;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla U.O.C. Assistenza Giuridico Legale della ASL di Avellino per i successivi provvedimenti e per quanto di competenza;
- di dare immediata esecutività al presente atto.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Morgante



REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA
LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

REGOLAMENTO

**PER L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO DELLA UNITÀ
OPERATIVA COMPLESSA ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE E LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI**

IL PRESENTE REGOLAMENTO
È CONFORME ALLA PROPOSTA
APPROVATA DALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI IN DATA 23/6/2022

Cherino Gio

ARTICOLO 1

FONTE NORMATIVA PER L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è redatto in coerenza con le fonti di seguito indicate:

- D.lgs. 165/2001, art. 5;
- Legge 31/12/2012 n. 247 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", art. 23 rubricato: "Avvocati Enti Pubblici";
- Decreto Ministero della Giustizia 10/03/2014 n. 55 di approvazione del "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247";
- Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in Legge 01/08/2014 n. 114 "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

ARTICOLO 2

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Unità Operativa Complessa (in seguito U.O.C.) Assistenza Giuridico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino (Avvocatura Aziendale) e la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati interni dipendenti dell'Asl Avellino, come previsto dall'art. 9, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, integrato e modificato, in sede di conversione, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114, nel rispetto dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e dei criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

ARTICOLO 3

FUNZIONI DELL'UOC ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE

1. L'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale, nell'ambito delle linee di indirizzo generale fornite dalla Direzione Aziendale, è addetta all'attività di patrocinio e consulenza Aziendale, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 23 della L. n. 247/2012 e successive modifiche e integrazioni. Essa è dotata di autonoma organizzazione e si correla direttamente con la Direzione Strategica Aziendale.
2. L'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale, diretta esclusivamente da un Dirigente Avvocato che sia iscritto nell'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, è costituita da Avvocati iscritti, per conto dell'Ente, nell'elenco speciale degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni con esercizio limitato agli affari dell'ASL Avellino, e da personale amministrativo di supporto.



3. Gli Avvocati dell'ASL AV rispondono direttamente al Rappresentante Legale dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale e, per quanto di competenza, al Direttore della U.O.C. Assistenza Giuridico Legale. Essi si rapportano, anche direttamente, con i Dirigenti e con i Responsabili delle Strutture Amministrative e Sanitarie per l'acquisizione di dati, notizie, relazioni istruttorie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento del mandato, ferme restando le specifiche competenze dell'ufficio ed il rispetto delle disposizioni aziendali vigenti in materia di comunicazioni.
4. A detti Avvocati deve essere garantita la piena indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Essi, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Essi sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Consiglio Distrettuale di Disciplina di appartenenza oltre che di quello del datore di lavoro.
5. Detti Avvocati, ai fini dell'iscrizione presso l'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati, hanno cura di presentare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la richiesta di iscrizione nell'Elenco speciale, producendo ai sensi dell'art. 23 della legge professionale n. 247/2012, la certificazione da parte del Direttore dell'UOC Assistenza Giuridico Legale dell'ente stesso dalla quale risulti l'appartenenza a tale ufficio e l'incarico in forma esclusiva a funzioni di patrocinio legale. L'iscrizione è consentita limitatamente al periodo di permanenza in via stabile ed esclusiva presso l'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale per lo svolgimento di funzioni di patrocinio legale. Sarà cura del personale iscritto, qualora trasferito ad altro ufficio e/o servizio, chiedere la cancellazione per il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 23 della L. 247/2012 e dal presente regolamento.
6. La tassa di iscrizione nell'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti dell'ASL ed assegnati in via stabile ed esclusiva all'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale è a carico dell'ASL medesima (cfr: Cass, sez. lav., 05/03/2020, n. 6295; Cass, sez. lav., 26/10/2018, n. 27232; Cass. 14/12/2016, n. 25770) che provvederà a rimborsarla al dipendente ovvero a corrisponderla direttamente su richiesta dell'avvocato.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI FORMATIVI



Gli avvocati devono assolvere gli obblighi derivanti dalla formazione continua, secondo le disposizioni del proprio ordine professionale. La partecipazione agli eventi formativi non comporta oneri sul bilancio aziendale, rientrando nell'osservanza dei propri doveri professionali.

ARTICOLO 5

ATTIVITA'

La U.O.C. Assistenza Giuridico Legale della ASL Avellino ha competenza per le seguenti attività:

- attività di ricerca e di consulenza giuridica;
- redazione di pareri su tematiche giuridiche controverse;
- gestione del contenzioso stragiudiziale;
- procedure di conciliazione, arbitrato, mediazione;
- gestione del contenzioso giudiziario;
- rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda innanzi all'A.G.A. (T.A.R. e Consiglio di Stato), all'A.G.O. (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione), alle Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale) ed alla Corte dei Conti;
- controllo e liquidazione parcelle avvocati tributari ed avvocati incaricati dall'Azienda;
- istruttoria e proposizione atti deliberativi;
- adozione provvedimenti dirigenziali;
- gestione dei rapporti con gli studi legali esterni cui sia stata affidata la tutela giudiziaria dell'Azienda ovvero siano stati richiesti pareri e consulenze;
- gestione rivalse e recuperi crediti;
- gestione risarcimento danni;
- referente Legalapp (di competenza dell'Avvocatura);
- attività amministrativa comunque riconducibile alla funzione consulenziale e di patrocinio legale in quanto non ricompresa nella precedente elencazione;
- gestione dei rapporti assicurativi RTO/RC.

ARTICOLO 6

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI

1. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi è svolta dal Direttore dell'U.O.C. Affari Legali dell'Azienda secondo i principi di parità di trattamento, equa distribuzione dei carichi di lavoro, specializzazione professionale e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 e ss. mm. ed ii. e della legge professionale.



2. Il Responsabile della U.O.C., dopo aver individuato l'avvocato responsabile, sulla base dei requisiti, di par-conditio e della competenza professionale, di cui al comma 1, sempre osservando un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, acquisisce dati, notizie, elementi anche tramite dichiarazione di responsabilità personale, che non sussistono conflitti di interesse tra l'avvocato e le controparti in causa. Gli avvocati sono tenuti a rinunciare all'assegnazione della pratica affidata solo in caso di incompatibilità motivando per iscritto, con preavviso adeguato ed in tempi ragionevoli. Qualsiasi altra rinuncia all'assegnazione e/o restituzione della pratica al Direttore della Struttura dovrà ritenersi priva di effetto con la conseguenza che l'assegnatario della pratica rimarrà responsabile della stessa.
3. Il Direttore Generale può conferire il mandato anche disgiuntamente ad uno o più dirigenti avvocati. Gli avvocati nell'ambito dell'espletamento della propria attività hanno autonomia organizzativa, rispondono del loro mandato professionale direttamente al Direttore Generale e per quanto di competenza al Direttore della U.O.C.

ARTICOLO 7

COMPENSI PROFESSIONALI

1. L'art. 9 del D.L. n.90/2014, così come convertito dalla L.114/2014, ha introdotto la disciplina *“Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti Pubblici”*.

Anche alla luce dei pareri resi da numerose Sezioni Regionali di Controllo della magistratura contabile, il D.L. 90/2014, così come convertito dalla L.114/2014, fissa i seguenti tetti per l'attribuzione dei compensi professionali agli avvocati degli enti pubblici:

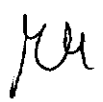
Il primo è quello retributivo individuale specifico, tale che i compensi professionali annui percepiti dall'avvocato interno *“non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno”*;

Il secondo è quello finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria dispende) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese, attesa l'impossibilità di ciascuna Amministrazione, di remunerare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013.

2. I compensi sono corrisposti agli avvocati della UOC Assistenza Giuridico Legale nei seguenti due casi:

- Pronunce giudiziarie favorevoli all'Azienda, anche non definitive, **con liquidazione giudiziaria delle competenze a carico della controparte soccombente** (art. 9 D.L. 90/14 commi 3, 5 e 7 convertito dalla l. n. 114/2014);

- Pronunce giudiziarie favorevoli all'Azienda, anche non definitive, **con compensazione integrale delle spese di lite**, nell'ipotesi in cui le domande e/o le eccezioni dell'Azienda siano accolte, nei limiti dello stanziamento previsto (art. 9 D.L. 90/14 commi 6 e 7 convertito dalla l.n. 114/2014).



- Per pronunce giudiziarie favorevoli si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da autorità dotata dei poteri decisorii che definiscono la controversia, in via provvisoria o definitiva. Sono considerate favorevoli anche le pronunce giudiziarie che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Azienda. Si tratta, ad esempio, di pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, la nullità e/o irricevibilità del ricorso, la carenza di legittimazione passiva (comprese anche le sentenze parziali che dispongano, o meno, l'estromissione dal giudizio della ASL), le sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per la definizione stragiudiziale della causa e comunque provvedimenti di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione, anche per rinuncia al ricorso e/o agli atti e, in ogni caso in cui consegua l'intangibilità dell'atto amministrativo.

3. Nel caso di **provvedimenti favorevoli che stabiliscono i compensi professionali in tutto o in parte a carico della controparte soccombente**, gli stessi sono corrisposti agli avvocati aziendali, detratte le spese generali, se liquidate, riservate all'Amministrazione, nella misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente, anche mediante compensazione, azionando, eventualmente il recupero coattivo. Il compenso è corrisposto ad avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio aziendale o nel caso di dipendenti dell'azienda, a completamento dell'azione di recupero. Sono altresì corrisposti agli Avvocati anche i compensi riconosciuti e versati spontaneamente dalle controparti, nel caso di rinuncia e/o abbandono dei giudizi promossi e/o pendenti. Le competenze legali di cui innanzi vengono contabilizzate in un apposito fondo dell'Avvocatura e ripartite bimestralmente tra gli aventi diritto.

4. Per le **cause concluse con sentenza favorevole e con la compensazione delle spese di lite** i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. mod. e/o integr. diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività prestata all'interno dell'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale. Si precisa che per "compensate" si intendono solo le pronunce giudiziarie con compensazione integrale delle spese e nell'ipotesi di estinzione della lite per inattività delle parti è necessario che l'esito della causa sia sostanzialmente favorevole all'Ente del S.S.R. (cfr. nota Giunta Regione Campania prot. 20180512694 del 3/8/18).

5. I compensi vengono liquidati bimestralmente mediante determina dirigenziale dell'UOC Gestione Risorse Umane, sulla base degli elenchi degli aventi diritto e degli importi a ciascuno spettanti predisposti dal Direttore della uoc Assistenza Giuridico Legale a seguito di parcelle redatte dagli avvocati assegnatari dei singoli giudizi.

- L'UOC Gestione Risorse Umane assoggetterà le singole quote alle ritenute di legge e provvederà al loro pagamento unitamente agli altri corrispettivi a ciascuno spettanti.

- I compensi professionali di cui al presente regolamento sono corrisposti esclusivamente agli Avvocati dipendenti dell'ASL AV assegnati in modo stabile all'U.O.C. Assistenza Giuridico Legale e

79

dediti in via prevalente all'assistenza in giudizio dell'Azienda e, come tali, iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le P.A.

- I predetti compensi spettano, altresì, agli Avvocati che, nelle more, siano andati in quiescenza o si siano trasferiti presso altre Amministrazioni, in riferimento alla costituzione in giudizio nell'interesse dell'Azienda nonché all'effettiva attività legale svolta dagli stessi fino al summenzionato trasferimento e/o quiescenza.

ARTICOLO 8

STANZIAMENTO PER LE SPESE COMPENSATE

Per la costituzione dello stanziamento annuale da destinare alle spese compensate, che non può superare il corrispondente ammontare dello stanziamento relativo all'anno 2013 ai sensi del D.L. 90/2014 convertito dalla l. n. 114/2014, si tiene conto della quantificazione effettuata dal Direttore Assistenza Giuridico Legale con nota prot. n. 1532 dell'11.05.2018 come integrata con nota 4102 del 17.05.2022 inoltrate alla UOC Contabilità Generale.

CRITERI GENERALI DI RIPARTO

1. I compensi derivanti dagli onorari liquidati in **pronunce favorevoli con condanna** della controparte soccombente e recuperati, detratte le spese generali liquidate (15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014), da destinarsi all'Azienda, sono ripartiti nelle seguenti percentuali:

I. 85% in favore dell'avvocatura aziendale da ripartirsi tra tutti gli avvocati dirigenti, siano essi costituiti o meno in giudizio, in parti uguali a parità di effettiva presenza in servizio nel periodo di durata del giudizio, tenuto conto del rendimento individuale, nonché della puntualità negli adempimenti processuali/giudiziari secondo parametri oggettivamente misurabili dal Direttore della UOC Assistenza Giuridico Legale;

II. il 10% complessivo agli avvocati non dirigenti iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati costituiti nel singolo giudizio. Qualora non risulti costituito in giudizio alcun avvocato non dirigente, tale percentuale sarà ripartita con le stesse modalità di cui al precedente punto I tra i soli dirigenti avvocati;

III. il 5% a favore dell'Avvocato che abbia proceduto all'attività di effettivo recupero giudiziale del credito. Nel caso in cui tale attività giudiziale non si rendesse necessaria (ad esempio per il pagamento spontaneo del debitore o per pagamento all'esito della mera costituzione in mora, atto di precetto) tale percentuale sarà ripartita tra gli avvocati dirigenti con le stesse modalità di cui al precedente punto I.

2. Il compenso spettante all'avvocato in quiescenza o dimissionario sostituito nell'attività difensiva sarà equamente ripartito con il nuovo procuratore costituito.

3. La corresponsione dei compensi professionali correlati a pronunce favorevoli all'ASL, con liquidazione giudiziale degli oneri di lite a carico delle parti soccombenti, può avvenire previo effettivo introito delle somme al bilancio aziendale nel caso di contenzioso civile e amministrativo,

99

e, nelle cause lavoro, nel caso di dipendenti dell'Azienda, di azione di recupero conclusa, oppure/o qualora venga richiesta ed accolta dall'Amministrazione l'istanza dell'interessato alle trattenute stipendiali rateizzate. Tale recupero potrà essere effettuato, anche mediante compensazione, nei termini di legge, con eventuali crediti vantati dal soccombente nei confronti dell'Azienda.

4. Agli Avvocati Dirigenti, stabilmente ed esclusivamente assegnati alla Funzione AA.LL. spetta la retribuzione di risultato come regolata in sede di contrattazione collettiva nel limite del trattamento economico complessivo di cui all'art. 9 commi 1 e 7 D.L. n. 90/14.

5. Nei casi di pronunce favorevoli alla ASL **con compensazione delle spese di lite** ai sensi dell'art. 9 commi 6 e 7 del Decreto Legge 24/6/2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/8/2014 n. 114 sono corrisposti a favore dei dirigenti avvocati gli importi definiti sulla base dei parametri forensi vigenti (D.M. 10/8/2014 N. 55 e successive modifiche) da porsi a carico del bilancio aziendale nei limiti della voce di bilancio prevista.

6. La corresponsione dei compensi professionali può avvenire solo previa predisposizione, da parte dell'Avvocato dirigente costituito, di nota pro-forma recante il dettaglio delle competenze maturate, da redigersi in applicazione delle tariffe "minime" ex D.M. 55/2014 e s.m.i. decurtate in misura del 50%, cui andrà allegata copia del provvedimento giudiziario. In ciascuna notula andranno specificati gli estremi identificativi del giudizio e le spettanze dovute secondo quanto previsto dal presente regolamento. Le notule sono riassunte in un prospetto mensile con indicazione degli importi e degli aventi diritto, che sarà trasmesso dal direttore della UOC Assistenza Giuridico Legale al Direttore della U.O.C. Gestione delle Risorse Umane entro il 10 di ogni mese, ai fini del relativo pagamento.

Tutti i compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Ente, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9 del Decreto Legge 24/6/14 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11/8/2014 n. 114, non potranno, per ciascun avvocato, superare il corrispondente trattamento economico annuo complessivo in godimento, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative, e delle imposte tributarie (IRPEF). La parte eccedente verrà incamerata al bilancio aziendale. Il compenso spettante all'avvocato in quiescenza, trasferito o assegnato ad altro ufficio, sostituito nell'attività difensiva sarà ripartito con il nuovo procuratore costituito in proporzione alla presenza in servizio nel corso del giudizio e relativamente alla attività espletata.

I compensi professionali, nei casi di pronunciata compensazione delle spese legali, dovranno essere ripartiti come segue:

- 90% in favore dell'avvocatura aziendale da ripartirsi tra tutti gli avvocati dirigenti, siano essi costituiti o meno in giudizio, in parti uguali a parità di effettiva presenza in servizio nel periodo di durata del giudizio, tenuto conto del rendimento individuale, nonché della puntualità negli adempimenti processuali/giudiziari secondo parametri oggettivamente misurabili dal Direttore della UOC Assistenza Giuridico Legale;



- il 10% complessivo agli avvocati non dirigenti iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati costituiti nel singolo giudizio. Qualora non risulti costituito in giudizio alcun avvocato non dirigente, tale percentuale sarà ripartita con le stesse modalità di cui al precedente punto I tra i soli dirigenti avvocati.

7. Ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 90/14 convertito con modificazioni in Legge n. 114/14 nell'espletamento dei propri compiti istituzionali il personale togato è tenuto al rispetto dei seguenti principi:

- Puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;
- Cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- Rispetto dell'organizzazione delle attività di udienza previste nell'agenda legale;
- Puntuale e tempestivo svolgimento dell'attività consultiva e di recupero credito affidata.

8. L'importo spettante a ciascun avvocato è ridotto del 10% per gli avvocati, nei cui confronti, nell'anno precedente a cui si provvede alla liquidazione, sia stato accertato: Il mancato rispetto dei termini negli adempimenti processuali e stragiudiziali di propria competenza relativi alla costituzione e allo svolgimento del giudizio, alla partecipazione in udienza, ad eccezione di quelli per i quali sussistano cause ostative debitamente motivate. Infrazioni disciplinari, contestate e sanzionate dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Professionale di cui all'art. 50 della legge professionale forense n. 247/2012, superiori alla censura.

9. Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni i compensi spettanti agli avvocati interni, sia nel caso di compensazione delle spese che di soccombenza della controparte, determinati secondo i criteri di cui al presente regolamento, sono ridotti del 60% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, del 70% in caso di incarico congiunto con due professionisti esterni, dell'80% in caso di incarico con tre o più professionisti esterni, purché l'avvocato dell'Ente abbia concorso, seppure in maniera marginale, alla redazione degli atti e all'attività connessa.

10. Agli Avvocati interni, stabilmente ed esclusivamente assegnati all'UOC Assistenza Giuridico Legale, spetta la retribuzione di risultato, come regolata in sede di contrattazione collettiva¹ e comunque nel rispetto del limite del trattamento economico complessivo di cui all'art. 9 del D.L. 90, commi 1 e 7, convertito dalla l. n. 114/2014.

ARTICOLO 9

CONTROLLI

Gli avvocati autocertificano annualmente al Direttore della UOC Assistenza Giuridico legale il rispetto del limite previsto dal comma 7 dell'art.9 della legge n. 214/11.

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI FISCALI

1. I compensi professionali regolati dal presente regolamento, in quanto corrisposti al legale interno in costanza di rapporto di lavoro subordinato, hanno natura retributivaⁱⁱ e sono soggetta contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza (art. 1 comma 208, legge 266/2005).
2. Gli Avvocati, in quanto lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP, la quale rimane integralmente a carico del datore di lavoro. I suddetti compensi, pertanto, sono da considerarsi al netto dell'IRAP.
3. Ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi.

ARTICOLO 11

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di sua approvazione, da parte del Direttore Generale, e sarà pubblicato sul sito web aziendale. Esso sostituisce tutti i precedenti regolamenti in materia.

2. Essendo finalizzato il presente atto a garantire l'applicazione del CCNL e a disciplinare la materia di cui art.9, Decreto-Legge 25 maggio 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114, tutte le sue pertinenti disposizioni trovano attuazione in relazione alle sentenze depositate a decorrere dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 – Suppl. Ordinario n. 70).

Sono quindi assoggettati alla presente regolamentazione i provvedimenti già pronunciati alla data di pubblicazione del presente regolamento e successivi all'entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito dalla l. n. 114/2014 e per i quali non si è ancora provveduto alla liquidazione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa di settore.

ⁱ I compensi professionali da corrispondere ai dirigenti avvocati interni non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'Avvocatura interna bensì a compensare la specificità del lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013) e, conseguentemente, non incidono sulla retribuzione di risultato.

ii In riferimento alla nozione di "trattamento economico complessivo", la Corte dei Conti ne ha indicato la struttura generale, sulla base della lettura sistematica dell'art.9 del DL 78/2010, considerandovi incluse *"oltre al trattamento fondamentale, le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo"* (Delib.n.59/CONTR/11/ Sez. Riun., cfr Circolare n.12/2011 MEF), specificando ulteriormente, con precipuo riguardo al trattamento economico dell'avvocato pubblico, che esso consta *"per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all'esito favorevole delle liti, di importo tendenzialmente variabile, ancorchè erogati con continuità (cd propine)"* (Delib. N.187/PAR/2015 Sez. Abruzzo), e ciò, atteso che i compensi professionali non integrano *"una corresponsione avente natura di incentivo, e, dunque, costituente una voce del trattamento accessorio"*, dovendo piuttosto essere considerati *"una quota parte della retribuzione, conseguiti in funzione dell'attività professionale svolta"* (Delib. N.86/2013 Sez. Liguria, Delib. 3/12/2014 Sez. Toscana, Delib.N.197/2019/Par Sez. Campania).

94

☐ Esecutiva in data _____

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. 628 *del* - 1 LUG. 2022

*Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine*

